informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 150 – 17 MAGGIO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DICHIARAZIONI**

IL BONUS SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI E IL MOD. REDDITI 2021

RIFERIMENTI

- **Art. 125, DL n. 34/2020**
- **Istruzioni mod. REDDITI 2021**

IN SINTESI

Il c.d. "bonus sanificazione / acquisto DPI" spettante a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l'acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti, utilizzabile in compensazione nel mod. F24 ovvero nel mod. REDDITI, non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Allo stesso l'Agenzia delle Entrate ha "riservato" specifiche modalità di indicazione nel mod. REDDITI 2021, di seguito esaminate.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito del DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il Legislatore con l'art. 125 ha introdotto a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali uno specifico **credito d'imposta** per le spese sostenute nel 2020:

- di **sanificazione** di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
- per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (DPI) / altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori / utenti (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti / disinfettanti).

L'Agenzia delle Entrate:

- con il Provvedimento 10.7.2020 ha approvato l'apposito modello per la comunicazione delle spese agevolabili **sostenute / che il contribuente prevede(va) di sostenere** da presentare entro il 7.9.2020.

  In particolare, dopo aver ribadito che il credito d'imposta in esame fruibile:

  – è **pari al 60%** delle spese agevolabili (credito teorico);

  – non può superare il **limite di € 60.000** (corrispondente ad una spesa massima pari a € 100.000);

  ha specificato che l'**ammontare massimo del credito d'imposta fruibile** è determinato sulla base della percentuale quantificata *"rapportando il limite complessivo di spesa ... all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti"*;
- con il Provvedimento 11.9.2020 ha reso noto la predetta percentuale (15,6423%) da utilizzare per la quantificazione del bonus in esame (Informativa SEAC 15.9.2020 n. 258).

L'art. 31, comma 4-ter, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha rafforzato le misure finalizzate alla sanificazione degli ambienti di lavoro, incrementando le risorse stanziate per il credito d'imposta in esame.

Con il Provvedimento 16.12.2020, "recependo" il suddetto incremento delle risorse a disposizione, l'Agenzia ha reso noto la **nuova percentuale** (**47,1617%**) da utilizzare per la quantificazione del bonus spettante.

Alla luce della nuova percentuale:

- il bonus spettante può essere determinato mediante l'applicazione della percentuale del **28,2970%** (60% x 47,1617%) alle spese effettivamente sostenute (fino ad un massimo di € 100.000);
- l'ammontare massimo spettante del credito d'imposta risulta pari a € 28.297 (100.000 x 28,2970%).

NB L'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario è visualizzabile nel proprio Cassetto fiscale. Il maggior credito d'imposta è utilizzabile dal 17.12.2020.

Si rammenta che il bonus in esame, **determinato comunque sulla base delle spese effettivamente sostenute**, non è tassato fini IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR e può essere:

- utilizzato direttamente dal beneficiario:
  – **nel mod. REDDITI** relativo al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2021;
  – **in compensazione tramite mod. F24**, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a partire dal 14.9.2020 (codice tributo "6917");
- ceduto entro il 31.12.2021 (anche parzialmente) dal beneficiario ad altri soggetti (Informativa SEAC 22.7.2020, n. 217).

BONUS SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI E MOD. REDDITI 2021

QUADRO RU

Il credito d'imposta in esame va riportato nella **Sezione I del quadro RU** che, con riferimento al mod. REDDITI 2021 PF, presenta la seguente struttura.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)								
	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante			Codice credito 1			
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00	2 ,00	B2 ,00	C2 ,00		3	,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00	IRPEF (Acconti) 4 ,00	IRPEF (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato						,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)						,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni 1		2 ,00

In particolare a **rigo RU1**:

- a **campo 1** va riportata la descrizione "*Sanificazione e acquisto dispositivi di protezione*";
- a **campo 2** va riportato il **nuovo codice** "**H9**".

Come precisato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2021 PF, la Sezione in esame va **compilata esclusivamente dal soggetto che ha maturato il diritto al beneficio**, **anche in caso di cessione**, totale o parziale, del credito.

NB

Il cessionario **non deve compilare** il quadro RU in merito al credito d'imposta acquisito, salvo il caso in cui intenda utilizzare il credito in diminuzione delle imposte sui redditi indicando l'importo utilizzato a scomputo dell'imposta dovuta nel quadro RS a rigo RS450.

Nella Sezione in esame possono essere **compilati esclusivamente** i righi RU2, RU3, RU5, campo 3, RU6, RU7, campi 4 e 5, RU8, RU9, campo 1, RU10 (solo nei mod. REDDITI 2021 SP e SC) e RU12.

RU3	Credito d'imposta **acquisito** da parte del **cessionario** in caso di utilizzo in diminuzione delle imposte sui redditi (va compilata anche la Sezione VI-A).
Rigo RU5, campo 3	Credito d'imposta **spettante** per le spese sostenute nel 2020.
RU6	Credito d'imposta **utilizzato in compensazione** nel mod. F24 nel 2020.
Rigo RU7, campi 4 e 5	Credito d'imposta **utilizzato nel mod. REDDITI 2021** a scomputo dell'acconto / saldo IRPEF / IRES.
Rigo RU9, campo 1	Va compilato in caso di **cessione**, totale o parziale, **del credito d'imposta** ai sensi delll'art. 122, DL n. 34/2020, riportando l'importo ceduto nel 2020 (non va compilata la Sezione VI-B).

NB

Il **rigo RU2** può essere compilato solo dai soggetti con periodo d'imposta 2020 / 2021 (di fatto tale rigo interessa le **società con esercizio non coincidente con l'anno solare**).

QUADRO RF

Nel quadro RF, stante l'irrilevanza del bonus in esame, le imprese in contabilità ordinaria devono effettuare una variazione in diminuzione. In merito va evidenziato che, ancorché ai fini della compilazione del **rigo RF55** "***Altre variazioni in diminuzione***" sia stato previsto il nuovo codice "84",

Codice	Descrizione
84	Contributi / indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza COVID-19, diversi da quelli esistenti prima di tale emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

si ritiene che relativamente al bonus in esame debba essere utilizzato il **codice residuale** "**99**".

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Infatti, tenuto conto di quanto precisato dalle specifiche tecniche relative al rigo RS401 "*Aiuti di stato*" del mod. REDDITI 2021, il codice "84" richiede la compilazione di rigo RS401 con il codice "24" riferito alla "*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19*". Poichè l'agevolazione in esame non è considerata aiuto di Stato, il nuovo codice "84" non risulta utilizzabile.

QUADRO RG

Nel quadro RG, per esporre i contributi / indennità collegati con l'emergenza COVID-19 che non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, **è richiesta la "doppia" esposizione degli stessi, quali componenti positivi e componenti negativi**.

In particolare, per la compilazione di **rigo RG10 *"Altri componenti positivi"*** e di **rigo RG22 *"Altri componenti negativi",*** sono stati istituiti, tra l'altro, i seguenti nuovi codici.

Rigo RG10 *"Altri componenti positivi"*	
Codice	**Descrizione**
28	Contributi / indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza COVID-19, diversi da quelli esistenti prima di tale emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Rigo RG22 *"Altri componenti negativi"*	
Codice	**Descrizione**
48	Contributi / indennità di qualsiasi natura da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, che non concorrono alla formazione del reddito, indicati a RG10, con il **codice 28**.

Nel caso in esame, ancorchè ai fini della compilazione di **rigo RG22** "***Altri componenti negativi***" è stato previsto il nuovo codice "48" si ritiene che relativamente al bonus in esame debba essere indicato il **codice residuale** "**99**". Analoga indicazione va riportata a rigo RG10 "*Altri componenti positivi*". Infatti, tenuto conto di quanto precisato dalle specifiche tecniche relative al rigo RS401 "*Aiuti di stato*" del mod. REDDITI 2021, il codice "48" richiede l'indicazione a rigo RS401 del codice "24" riferito alla "*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19*". Poichè l'agevolazione in esame non è considerata aiuto di Stato i nuovi codici "28" / "48" non risultano utilizzabili.

QUADRO RE

Nel quadro RE **non è richiesta alcuna indicazione** in merito al bonus in esame.

QUADRO RN

Come sopra accennato, il bonus in esame, **in alternativa alla compensazione nel mod. F24** può essere **utilizzato direttamente nel mod. REDDITI** relativo al periodo d'imposta di sostenimento del costo.

Ai fini dello scomputo dall'IRPEF / IRES lo stesso va indicato:

- a **rigo RN35** "*Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi*" del mod. REDDITI 2021 PF;
- a **rigo RN18** "*Crediti d'imposta concessi alle imprese*" del mod. REDDITI 2021 SC.

QUADRO RS

Merita evidenziare che nell'ambito della Circolare 10.7.2020, n. 20/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che quanto previsto dall'art. 120, comma 5, DL n. 137/2020 che prevede il riconoscimento del credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro **nel rispetto dei limiti e delle condizioni**

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

previsti dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, **non è applicabile al bonus in esame in mancanza di elementi di selettività della misura**.

NB

Da tale precisazione è possibile desumere che il credito d'imposta sanificazione / acquisto DPI non è qualificato "aiuto di Stato". Ciò è confermato anche dal fatto che nella Tabella riportante i codici da indicare a campo 1 di rigo RS401 del prospetto "*Aiuti di Stato*" non è presente alcun codice dedicato al bonus in esame.

Esempio 1

Un albergo, in contabilità ordinaria e che determina l'IRAP con il c.d. "metodo da bilancio", ha sostenuto nel 2020 spese di sanificazione e acquisto di DPI per € 13.000. Il bonus, pari a € 3.679 (13.000 x 28,2970%), è stato utilizzato in compensazione nel mod. F24 il 28.12.2020.

Il quadro RU e RF del mod. REDDITI 2021 va così compilato.

SEZIONE I
Crediti d'imposta
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante: Sanificazione e acquisto dispositivi — Codice credito: H 9	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00) 3	3.679,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	3.679,00
RU7	Credito utilizzato ai fini — Ritenute 1 ,00; IVA (Periodici e acconto) 2 ,00; IVA (Saldo) 3 ,00; IRPEF (Acconti) 4 ,00; IRPEF (Saldo) 5 ,00; Imposta sostitutiva 6 ,00	
RU8	Credito d'imposta riversato	,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — Vedere istruzioni 1	2 ,00

RF55 Altre variazioni in diminuzione						
99	2 3.679,00	3	4 ,00	5	6 ,00
7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00
13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00
19	20 ,00	21	22 ,00	23	24 ,00
25	26 ,00	27	28 ,00	29	30 ,00
31	32 ,00	33	34 ,00	35	36 ,00

Esempio 2

Un'impresa in contabilità semplificata con attività "Ristorazione con somministrazione" ha sostenuto nel 2020 spese di sanificazione e acquisto di DPI per € 10.000. Il bonus, pari a € 2.830 (10.000 x 28,2970%), non è stato utilizzato in compensazione nel 2020.

Il quadro RU e RG del mod. REDDITI 2021 va così compilato.

SEZIONE I
Crediti d'imposta
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante: Sanificazione e acquisto dispositivi — Codice credito: H 9	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00) 3	2.830,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00
RU7	Credito utilizzato ai fini — Ritenute 1 ,00; IVA (Periodici e acconto) 2 ,00; IVA (Saldo) 3 ,00; IRPEF (Acconti) 4 ,00; IRPEF (Saldo) 5 ,00; Imposta sostitutiva 6 ,00	
RU8	Credito d'imposta riversato	,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) — Vedere istruzioni 1	2 2.830,00

RG10 Altri componenti positivi						
99	2 2.830,00	3	4 ,00	5	6 ,00
7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00
13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00
19	20 ,00	21	22 ,00	23	24 ,00
25	26 ,00	27	28 ,00	29	30 ,00

RG22 Altri componenti negativi						
99	2 2.830,00	3	4 ,00	5	6 ,00
7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00
13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00
19	20 ,00	21	22 ,00	23	24 ,00
25	26 ,00	27	28 ,00	29	30 ,00
31	32 ,00	33	34 ,00	35	36 ,00
37	38 ,00	39	40 ,00	41	42 ,00

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Esempio 3

Un soggetto esercente l'attività di dottore commercialista ha sostenuto nel 2020 spese di sanificazione e acquisto di DPI per € 2.000. Il bonus, pari a € 566 (2.000 x 28,2970%), è stato utilizzato in compensazione il 28.12.2020.

Per un lavoratore autonomo il bonus in esame va esposto soltanto nel quadro RU, così compilato.

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)							
RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante: Sanificazione e acquisto dispositivi	Codice credito: H 9					
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00)						3 566 ,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						566 ,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00	IRPEF (Acconti) 4 ,00	IRPEF (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00
RU8	Credito d'imposta riversato						,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)						,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni 1		2 ,00

MOD. IRAP 2021

Nel mod. IRAP 2021, per i soggetti che utilizzano il c.d. "**metodo da bilancio**", per l'indicazione delle ***"Altre variazioni in diminuzione"*** di rigo IQ37 / IP43 / IC57, è stato introdotto il **nuovo codice "16"**.

Rigo IQ37 / IP43 / IC57 *"Altre variazioni in diminuzione"*	
Codice	**Descrizione**
16	Contributi / indennità di qualsiasi natura da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, che non concorrono alla formazione del valore della produzione.

Come desumibile dalle specifiche tecniche del mod. IRAP 2021, l'utilizzo del nuovo codice "16" è associato alla compilazione di rigo IS201 riportante:

- il codice "1" (Aiuto di Stato istituito da una norma statale) nella casella "*Tipo aiuto*";
- il codice "8" (Detassazione contributi / indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza COVID-19 ex art. 10-bis, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori") nel campo 1 "*Codice aiuto*".

Posto che l'agevolazione in esame, come sopra accennato, non è considerata aiuto di Stato, si ritiene che per la variazione in diminuzione relativa al bonus in esame sia utilizzabile il codice residuale "99".

Esempio 4

Con riferimento all'esempio 1, riguardante un soggetto in contabilità ordinaria e determinazione dell'IRAP con il c.d. "metodo da bilancio", il rigo IQ37 del mod. IRAP 2021 va così compilato.

IQ37 Altre variazioni in diminuzione													
	1 99	2 3.679 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00							
	7	8 ,00	9	10 ,00	11	12 ,00							
	13	14 ,00	15	16 ,00	17	18 ,00							
	19	20 ,00	21	22 ,00	23	24 ,00							
	25	26 ,00	27	28 ,00	29	30 ,00	31 ,00						

Per i soggetti che utilizzano il c.d. "**metodo fiscale**" il bonus in esame potrebbe essere esposto a rigo IQ3 / IP3 *"Contributi erogati in base a norma di legge"* e a rigo IQ10 / IP10, colonna 3 *"Componenti detassate"* del mod. IRAP 2021.

Anche per tali soggetti, in base a quanto riportato nelle specifiche tecniche del mod. IRAP 2021, tale modalità di compilazione richiede l'esposizione del bonus nel prospetto *"Aiuti di Stato"* a rigo IS201 e ciò risulta **in contrasto** con il fatto che lo stesso non è considerato aiuto di Stato. Ne consegue che in tal caso non è richiesta alcuna indicazione.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it